



Le novità in ambito di:

◆ news dall'Agenzia delle Entrate      ★ giurisprudenza

- ✓ IMPOSTE DIRETTE
- ✓ IVA E IMPOSTE INDIRECTE
- ✓ EXPATRIATES & GLOBAL MOBILITY
- ✓ FINANZA AGEVOLATA



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Imposte dirette

- ◆ Articolo 4, co. 1, D. L. n. 51/2023 c.d. Decreto «Omnibus»
- ◆ Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 133949 del 19.4.2023 - Comunicazione per anomalia aiuti di Stato
- ◆ Risoluzione n. 18/E del 28.4.2023 - Codici tributo sanzioni da ravvedimento relativamente a ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770
- ◆ Risoluzione n. 20/E del 10.5.2023 - Codici tributo crediti energia e gas secondo trimestre 2023
- ◆ Risposta ad interpello n. 290 dell'11.4.2023- Il rimborso chilometrico corrisposto ai rider che utilizzano il mezzo proprio, per l'espletamento dell'attività lavorativa, non è soggetto a tassazione
- ◆ Risposta ad Interpello n. 305 del 24.4.2023 - Definizione controversie pendenti - art. 1, c. 186 e seguenti, L. 197/22 - esclusione delle sanzioni già definite ex art. 17, c. 2, D.Lgs. 472/97
- ◆ Risposta ad Interpello n. 317 dell'8.5.2023 - La scissione parziale di partecipazioni in favore del socio unico non è abusiva
- ◆ Risposta ad Interpello n. 318 dell'8.5.2023 - Finanziamenti infragruppo infruttiferi a tassi diversi da quelli di mercato
- ◆ Risposta ad Interpello Agenzia delle Entrate n. 319 del 8.5.2023 - Rimborso finanziamento infruttifero a controllante non residente
- ◆ Risposta ad Interpello n. 330 del 22.5.2023 - Compenso reversibile ad amministratore -- deducibilità del costo - ritenute da operare all'atto del pagamento
- ★ Ordinanza Corte di Cassazione n. 10781 del 21.4.2023 - Spese di pubblicità/rappresentanza
- ★ Ordinanza Corte di Cassazione n. 11993 del 5.5.2023 - Ravvedimento operoso

 IVA e imposte indirette

- ◆ Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 156803 del 16.5.2023 - Criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA
- ◆ Risposta ad Interpello n. 283 del 4.4.2023 - Cessioni all'esportazione triangolari - art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633 del 1972
- ◆ Risposta ad Interpello n. 323 del 9.5.2023 - Disciplina IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia
- ★ Sentenza Corte di Giustizia del 17.5.2023, causa C-365/22 - Veicoli destinati ad essere venduti come pezzi di ricambio - applicazione del regime del margine

 Expatriates & Global Mobility

- ◆ Risposta ad interpello n. 289 dell'11.4.2023 - Plusvalenza da cessione di azioni derivanti da piani azionari attribuiti ad un lavoratore che rientra dal distacco - Riconoscimento del costo fiscalmente riconosciuto del reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione all'estero

 Finanza Agevolata

- ★ L. n. 56 del 26.5.2023 di conversione in legge del D.L. n. 34 del 30.3.2023 - nuovo credito di imposta per start-up innovative
- ★ In arrivo 400 milioni di euro per crescita sostenibile e competitività nel mezzogiorno
- ★ Nodes - nord ovest digitale e sostenibile

#### Articolo 4, co. 1, D. L. n. 51/2023 c.d. Decreto «Omnibus»

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10.5.2023 del decreto «Omnibus» è stato ufficializzato il differimento, già annunciato dal MEF con comunicato stampa del 21.4.2023, delle scadenze collegate alla c.d. «rottamazione-quater» prevista dall'art. 1, commi da 231 a 251 della Finanziaria 2023. In particolare, l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 51/2023 ha differito:

- dal 30.4 al 30.6.2023 il termine di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.6 al 30.9.2023 il termine entro il quale l'Agente della riscossione comunica al debitore l'accoglimento della domanda con l'indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con l'indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.7 al 31.10.2023 il termine per il versamento in unica soluzione / prima rata (pari al 10%) di quanto dovuto. In caso di pagamento rateale è conseguentemente prorogata dall'1.8 all'1.11.2023 la data a decorrere dalla quale sono dovuti gli interessi del 2% annuo.

Infine, è stato differito dal 31.7 al 31.10.2023 il termine entro il quale, con riguardo ai debiti definibili per i quali è presentata la domanda, sono automaticamente revocate le dilazioni sospese.

## Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 133949 del 19.4.2023 - Comunicazione per anomalia aiuti di Stato

Il 19 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 133949, con il quale vengono definite le modalità per regolarizzare spontaneamente l'anomalia che ha causato la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti "de minimis", indicati nei modelli dichiarativi REDDITI, IRAP e 770 presentati per il periodo d'imposta 2019.

L'Agenzia delle Entrate, attraverso una comunicazione recapitata presso il domicilio digitale dei singoli clienti, rende disponibili le informazioni necessarie per sanare l'irregolarità. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato, l'invio è effettuato per posta ordinaria. Tale comunicazione, comunque, risulta consultabile all'interno del "Cassetto Fiscale" di ciascun contribuente.

In particolare, qualora la mancata registrazione sia ascrivibile ad errori di compilazione dei campi Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può sanare la propria posizione attraverso una dichiarazione integrativa contenente i dati corretti. Una volta regolarizzata la posizione del contribuente, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime "de minimis" vengono iscritti nei registri RNA, SIAN e SIPA dell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

Nel caso in cui la mancata iscrizione non sia attribuibile a errori di compilazione, il contribuente potrà regolarizzare la posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l'erogazione di cui ha illegittimamente beneficiato, comprensivo di interessi.

In ogni caso sono previste delle sanzioni, le quali possono essere ridotte in base alla tempestività degli adempimenti. Nello specifico, in caso di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall'art. 1, co. da 174-178 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, ossia il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge.

## Risoluzione n. 18/E del 28.4.2023 - Codici tributo sanzioni da ravvedimento relativamente a ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770

Con la risoluzione n. 18/E sono stati istituiti, soppressi e ridenominati alcuni codici tributo relativi a ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770.

In particolare, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, ex art. 13, D. Lgs. n. 472/1997, riferite a ritenute e trattenute indicate nel modello 770 sono stati istituiti i codici tributo da «8947» a «8953». Per il versamento delle sanzioni in argomento mediante il modello F24EP sono stati istituiti i codici tributo da «894E» a «898E».

Inoltre, la risoluzione ha ridenominato i codici tributo come di seguito indicato:

- "891E" denominato "Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale";
- "893E" denominato "Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale".

Sono stati, altresì, soppressi i seguenti codici tributo:

- "890E" denominato "Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali";
- "8906" denominato "Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta";
- "1250" denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto";
- "114E" denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto";
- "145E" denominato "Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno";

- “146E” denominato “Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”;
- “1618” denominato “Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”;
- “1619” denominato “Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”.
- L'efficacia operativa dei nuovi codici decorre dal 3 luglio 2023.

### Risoluzione n. 20/E del 10.5.2023 - Codici tributo crediti energia e gas secondo trimestre 2023

Con la risoluzione n. 20/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, da parte delle imprese beneficiarie dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas spettanti per il secondo trimestre 2023:

- “7015” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7016” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7017” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 4, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7018” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) - art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

### Risposta ad interpello n. 290 dell'11.4.2023- Il rimborso chilometrico corrisposto ai *rider* che utilizzano il mezzo proprio, per l'espletamento dell'attività lavorativa, non è soggetto a tassazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 290 dello scorso 11 aprile 2023, è intervenuta in merito all'imponibilità del rimborso chilometrico erogato ai *rider* per ristorare i costi relativi all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto durante l'orario lavorativo.

La società istante, che opera nel settore del *food delivery*, si avvale dei cd. «*rider*», assunti con un contratto di lavoro subordinato, per le consegne. Per i *rider* che utilizzano il proprio mezzo di trasporto attribuisce una indennità a titolo di «rimborso chilometrico», a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti per il mezzo di trasporto (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.).

Tali rimborsi rappresentano per la società «*un importante risparmio in termini di costo ....stante la differenza nel ristorare il dipendente delle spese di manutenzione, percorrenza, assicurazione etc., rispetto al fatto di farsi carico interamente della spesa per mettere il mezzo a disposizione*».

L'indennità, determinata sulla base delle Tabelle ACI, è parametrata alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta) ed ai chilometri percorsi, calcolati attraverso l'apposita App aziendale impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.

Per la società, detta indennità, avendo natura meramente risarcitoria, non deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente. L'Agenzia delle Entrate, conferma la non imponibilità, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai *rider*, considerato che, nel caso di specie il "rimborso chilometrico", spettante possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

La risposta conferma il principio generale contenuto nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 326, del 23 dicembre 1997, paragrafo 2.1, che prevede l'esclusione da imposizione delle spese, a titolo di anticipo, sostenute dal lavoratore dipendente per esigenze operative di competenza del datore di lavoro.

Risposta ad Interpello n. 305/2023 del 24.4.2023 - Definizione controversie pendenti - art. 1, c. 186 e seguenti, L. 197/22 - esclusione delle sanzioni già definite ex art. 17, c. 2, D.Lgs. 472/97

A seguito della notifica dell'atto impositivo, la scelta del contribuente di definire le sole sanzioni attraverso la rinuncia alla loro impugnazione, rende le stesse estranee al giudizio relativo ad imposte ed interessi e, quindi, escluse dall'applicazione della definizione in via agevolata ex art. 1, c. 186 e ss. della L. 197/2022.

Nell'istanza di interpello un contribuente esponeva all'Agenzia delle Entrate di aver ricevuto n. 6 avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per gli anni 2016 e 2017, scegliendo di impugnarli per imposte e interessi e di definire le sole sanzioni, ex art. 17, c. 2, D.Lgs. 472/1997, mediante pagamento rateizzato. Il contribuente chiedeva di poter beneficiare della nuova definizione agevolata anche con riferimento alle sanzioni, tenuto conto che, all'entrata in vigore della legge di bilancio, era ancora pendente il termine per proporre appello.

Più nello specifico, considerato che l'omesso pagamento anche di una sola rata del piano di definizione delle sanzioni comporta la perdita del beneficio e quindi il ripristino dell'originario debito sanzionatorio, il contribuente prospettava di voler omettere il pagamento delle rate future, così decadendo dal beneficio, e contestualmente aderire alla nuova definizione anche per le sanzioni.

Interpellata sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto non corretta la tesi del contribuente, poiché il ripristino del debito sanzionatorio per decadenza dal beneficio della definizione delle sanzioni, a seguito di mancato assolvimento delle rate dovute, non equivale a ripristino delle condizioni ante-definizione. Pertanto, la scelta effettuata dal contribuente di definire le sole sanzioni, rinunciando alla loro impugnazione, rende le sanzioni estranee al giudizio e, di conseguenza, escluse dall'ambito di applicazione della nuova definizione che, invece, potrà riguardare la «materia del contendere», ossia imposte e interessi.

Risposta ad Interpello n. 317 dell'8.5.2023 - La scissione parziale di partecipazioni in favore del socio unico non è abusiva

Non è abusiva l'operazione di scissione parziale proporzionale di una quota di partecipazione detenuta dalla Società scissa a favore della controllante socio unico.

Nella fattispecie in rassegna, Zeta è una Società capogruppo che detiene la partecipazione diretta in alcune società c.d. «principal», ciascuna delle quali detiene, a propria volta, partecipazioni in società operative che svolgono le attività legate ai vari marchi e linee di business del gruppo. Nell'attuale struttura, Alfa detiene una partecipazione in Beta ma, nel corso del tempo, quest'ultima ha allargato il proprio perimetro di attività alla produzione e distribuzione di altri marchi, sia appartenenti al gruppo Zeta che esterni allo stesso. Ciò comporta la necessità di attuare un processo di ristrutturazione della governance e dei «*processi gestionali e di reportistica secondo logiche autonome e specifiche del particolare modello di business della società*» che richiede, tra le altre cose, di riallocare Beta al medesimo livello delle società c.d. principal e, quindi, sotto il controllo diretto di Beta.

Interpellata sul punto, l'Agenzia delle Entrate conferma agli Istanti che si tratta di operazione non abusiva che non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito e lo fa ricordando quanto espresso nella relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015 ed, in particolar modo, che «*non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione di una società, di procedere a una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra "preferenza" per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse*». L'Agenzia ritiene, in particolar modo, che la scissione della partecipazione a favore del socio ovvero la sua assegnazione allo stesso siano operazioni alternative, fisiologicamente idonee e aventi pari dignità fiscale ai fini di una riorganizzazione di un gruppo societario.

Riconosciuta la legittimità dell'operazione, sia ai fini delle imposte dirette che indirette (i.e. fuori campo IVA e soggetta a imposta di registro in termine fisso), l'Agenzia ne approfitta per ricordare che, fermo restando l'applicabilità del regime di neutralità fiscale, nella scissioni il patrimonio netto trasferito alla beneficiaria dovrà considerarsi formato nel rispetto della natura (capitale o utile) delle poste di patrimonio netto presenti nella società scissa e nelle medesime proporzioni. Per quanto riguarda, invece, il costo della partecipazione in caso di parziale annullamento della partecipazione detenuta, la beneficiaria ZETA sarà tenuta a ridurre tale costo fiscale in modo proporzionale al rapporto tra il valore effettivo del patrimonio netto scisso e il valore effettivo di Alfa ante scissione.

### Risposta ad Interpello n. 318 dell'8.5.2023 - Finanziamenti infragruppo infruttiferi a tassi diversi da quelli di mercato

L'Agenzia delle Entrate, nell'interpello in commento, si è espressa in merito agli effetti, ai fini IRAP, della contabilizzazione, da parte delle società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali), dei finanziamenti infragruppo con il criterio del costo ammortizzato.

Secondo tale criterio per i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o che producono interessi con l'applicazione di un tasso significativamente inferiore a quello di mercato), occorre procedere alla loro attualizzazione, utilizzando a tal fine il tasso di mercato. La differenza tra le disponibilità liquide ricevute ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, deve essere rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del Conto economico, al momento della rilevazione iniziale.

In alternativa all'iscrizione a Conto economico, sulla base di quanto indicato nell'OIC19, se dovesse emergere che la transazione è posta in essere in un'ottica di rafforzamento patrimoniale della società finanziata, la differenza di attualizzazione è iscritta a incremento del patrimonio netto in capo alla società che riceve il finanziamento e a incremento della partecipazione in capo alla società finanziatrice.

In tal caso, l'art. 5 comma 4-bis del DM 8 giugno 2011 prevede che non siano rilevanti fiscalmente:

- Per la società finanziata: né la differenza derivante dall'attualizzazione imputata nel patrimonio netto, né i maggiori interessi passivi rilevati a Conto economico, rispetto a quelli eventualmente desumibili dal contratto di finanziamento;
- Per la società finanziante: né il maggior valore iscritto sulla partecipazione, né i maggiori interessi attivi rilevati a Conto economico, rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento.

L'istante ritenendo che la deroga di cui al succitato comma 4-bis dell'art. 5 del DM 8 giugno 2011 risultasse applicabile ai soli fini IRES, ha interpellato l'Agenzia delle Entrate al fine di avere conferma della possibilità di dedurre ai fini IRAP, nella misura del 96% del loro ammontare (ex art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97), gli oneri finanziari figurativi, connessi al finanziamento ricevuto dalla società controllante, contabilizzati nella voce C.17 del Conto economico.

L'Agenzia non ha condiviso le argomentazioni svolte dall'istante, concludendo che il citato art. 5, comma 4-bis, del DM 8 giugno 2011 sia applicabile anche ai fini IRAP e che, pertanto, i citati interessi figurativi debbano ritenersi interamente indeducibili, risultando deducibili (nella misura del 96%) solamente le componenti negative derivanti dal contratto.

### Risposta ad Interpello Agenzia delle Entrate n. 319 del 8.5.2023 - Rimborso finanziamento infruttifero a controllante non residente

Con la risposta a interpello numero 319 dell'8 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale da riservare, ai fini IRES, al rimborso di un finanziamento infruttifero erogato dalla società controllante non residente.

La fattispecie oggetto di interpello è di seguito brevemente riassunta.

Una società lussemburghese (Gamma) ha concesso un finanziamento alla società italiana Alfa. Il prestito concesso è infruttifero e di durata cinquantennale. La società Gamma detiene il 100% del capitale di Beta che, a sua volta, controlla Alfa. Le società intendono chiudere la posizione debitoria e procedere al rimborso anticipato del finanziamento concesso.

Il rimborso anticipato sarà attuato attraverso le seguenti due fasi:

Fase 1: Beta si accollerà il debito di Alfa nei confronti di Gamma per un importo pari al valore contabile determinato con il costo ammortizzato, a fronte di un corrispettivo dovuto da Alfa a Beta di uguale ammontare;

Fase 2: Beta rimborserà anticipatamente il finanziamento infruttifero mediante trasferimento alla controllante diretta Gamma.

Entrambe le società italiane sono soggetti IAS adopter e sulla base di tali principi nel caso di specie non viene iscritto alcun componente positivo o negativo di reddito a Conto economico, ma vengono generati unicamente effetti patrimoniali. In particolar modo la società Alfa cancellerà il debito dal proprio bilancio, mentre la società Beta iscriverà un debito relativo al finanziamento accollato per un ammontare pari al fair value, a fronte di cassa ricevuta da Alfa per un importo pari al book value. Ciò comporterà la necessità di procedere all'incremento del valore di carico della partecipazione in Alfa per un importo pari alla differenza tra il book value e il fair value.

La società debitrice ipotizza che tale operazione non assuma alcuna rilevanza ai fini fiscali proprio perché il rimborso al valore contabile non comporta la rilevazione a Conto economico di alcun differenziale costituente componente reddituale.

L'Agenzia delle Entrate, nel presupposto che l'accordo descritto in istanza comporti oltre all'accollo la contestuale rinuncia alla quota residua del finanziamento infruttifero da parte dei soci, ritiene, viceversa, che tale fattispecie dia luogo all'emersione di una sopravvenienza attiva e che la stessa assuma rilevanza fiscale anche in assenza di imputazione al conto economico, in base a quanto disposto dall'art. 109, comma 3, del TUIR. In particolar modo, l'Agenzia ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 88, comma 4-bis, del TUIR *"la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero"*.

L'operazione, dunque, deve essere trattata ai fini fiscali in base alla sua rappresentazione giuridico-formale applicando le regole in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Viene inoltre affermata la rilevanza anche agli effetti dell'IRAP di tale componente positivo.

### Risposta ad Interpello n. 330 del 22.5.2023 - Compenso reversibile ad amministratore -- deducibilità del costo - ritenute da operare all'atto del pagamento

Nella risposta ad interpello n. 330, l'Agenzia delle Entrate ha valutato il caso di una società italiana nella quale un dipendente di una società estera del gruppo aveva assunto la carica di consigliere di amministrazione, con obbligo contrattuale di riversamento diretto dei compensi a favore della società estera.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto già chiarito con la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 1997, ha ribadito che i compensi reversibili non assumono rilevanza fiscale per l'amministratore (né a titolo di reddito di lavoro dipendente né di reddito assimilato) e pertanto lo stesso non è tenuto a versare alcuna imposta in Italia.

Il presupposto impositivo si verifica, invece, in capo alla società estera beneficiaria che, peraltro, essendo priva di una stabile organizzazione in Italia, li tasserà esclusivamente nello Stato estero di residenza, ai sensi di quanto disposto, in tema di redditi di impresa, dall'art. 7 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con l'Italia.

La non imponibilità dei compensi nel territorio dello Stato comporta, inoltre, l'insussistenza di un obbligo, in capo alla società italiana, di effettuare la ritenuta a titolo d'imposta, all'atto del pagamento della somma.

Per quanto attiene al trattamento fiscale dei costi in capo alla società italiana che corrisponde i compensi, dette somme devono essere considerate deducibili secondo il criterio generale di competenza, di cui all'art. 109, TUIR.

### Ordinanza Corte di Cassazione n. 10781 del 21.4.2023 - Spese di pubblicità/rappresentanza

Con l'Ordinanza in commento, la Suprema corte ha affermato che, in tema di redditi d'impresa, quand'anche la società contribuente, commercializzando prodotti di lusso o di nicchia, disponga di un'utenza di riferimento tendenzialmente ristretta, il criterio discrezionale tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza rimane costituito dagli obbiettivi immediatamente perseguiti mediante gli esborsi sostenuti, i quali per iscriversi fra le prime, devono necessariamente rispondere ad una finalità promozionale specificamente centrata sui prodotti, attraverso un'attività reclamistica e organizzativa direttamente calibrata sulla loro vendita, viceversa ricadendo fra le seconde ove finanzia iniziative imperniate sull'ente, orientandosi a potenziarne, quale patrocinatore o sovvenzionatore di eventi culturali, il grado di conoscenza, l'immagine e il prestigio fra i potenziali, selezionati clienti, e ciò ancorché possa derivarne, collateralmente e di riflesso, un incremento delle vendite dei prodotti.

È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti e servizi dell'impresa.

Il criterio discrezionale tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va, dunque, individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni e di incremento delle vendite.

L'accertamento delle spese di pubblicità postula, dunque, l'esistenza di un collegamento obiettivo ed immediato - che nella specie il giudice del merito ha motivatamente escluso - tra la promozione di un prodotto o di una produzione e l'aspettativa diretta di un maggior ricavo.

In sintesi, la Corte ha affermato che la spesa pubblicitaria deve essere riferita alla trasmissione di un messaggio destinato a informare il pubblico della esistenza e della qualità di un prodotto o di un servizio, allo scopo di incrementare le vendite, mentre non può risolversi in una spesa idonea ad incidere solo sull'immagine dell'impresa, in relazione all'esaltazione di aspetti attinenti al suo decoro e alla sua importanza.

### Ordinanza Corte di Cassazione n. 11993 del 5.5.2023 - Ravvedimento operoso

Con l'ordinanza n. 11993, depositata il 5 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un contribuente che aveva effettuato un ravvedimento avente ad oggetto il ritardato pagamento di imposte. Il contribuente, ritenendo che il ritardo nel versamento fosse giustificato da un mancato incasso di somme da parte di una pubblica amministrazione, aveva presentato istanza di rimborso di sanzioni ed interessi, dal momento che il comportamento era stato ritenuto incolpevole e pertanto non punibile.

A tal riguardo la Suprema Corte ha affermato il principio in base al quale il ravvedimento operoso ha natura negoziale e, in quanto manifestazione di volontà, è pertanto ritrattabile solo in caso di errore determinante, cioè essenziale e riconoscibile. Tale qualificazione non dipende dalla natura della violazione, se sostanziale o formale, poiché la norma di cui all'articolo 13, del Dlgs. 472/1997, non contiene alcuna previsione che giustifichi tale distinzione. Per questo motivo, non rileva neppure la circostanza che l'adempimento che si va a regolarizzare abbia, in origine, natura di mera dichiarazione di scienza.

## Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 156803 del 16.5.2023 - Criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA

Introducendo i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, nell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, la Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha rafforzato la disciplina dei controlli sulle partite IVA da parte dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, le misure di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite IVA.

Il primo dei commi citati prevede che l'Agenzia delle Entrate possa effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA. Ad esito di tali analisi il contribuente può essere invitato a comparire presso l'ufficio dell'Agenzia per esibire la documentazione contabile, ove obbligatoria, al fine di consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività ai fini IVA e di dimostrare l'assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'Ufficio emette provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il comma successivo (15-bis.2) prevede che il contribuente, raggiunto dal provvedimento di cessazione della partita IVA, possa successivamente richiedere un'altra attribuzione di partita IVA, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA. Tuttavia la richiesta deve essere accompagnata da una polizza fidejussoria o fideiussione bancaria della durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 Euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 Euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1 è inoltre soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 Euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA (art. 11, comma 7-quater, D.Lgs. n. 471/1997).

In attuazione della normativa sopra sintetizzata, il Provvedimento 16 maggio 2023, Prot. n. 156803/2023, detta criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA.

Viene chiarito innanzitutto che la novella normativa, prevista dai pluricitati commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte. Sono altresì ricomprese le partite IVA già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

Quanto alla valutazione del rischio, la stessa è, prioritariamente, orientata su:

- elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto, sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell'attività del medesimo;
- elementi di rischio relativi alla tipologia ed alle modalità di svolgimento dell'attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell'esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
- elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

Le modalità operative previste dal citato Provvedimento prevedono l'invito al contribuente di comparire presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al fine di:

- riscontrare eventuali criticità di carattere fiscale, unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta;

- verificare l'effettivo esercizio dell'attività di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972, l'esistenza e l'idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell'attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa;
- verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall'ufficio.

Come anticipato, nel caso in cui il contribuente non ottemperi all'invito dell'ufficio o non fornisca elementi idonei a dimostrare l'insussistenza dei profili di rischio, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l'ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita IVA.

La cessazione della partita IVA comporta l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

### Risposta ad Interpello n. 283 del 4.4.2023 - Cessioni all'esportazione triangolari - art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633 del 1972

L'interpello qui in commento tratta il caso di una società di diritto italiano che si occupa principalmente della progettazione di impianti (o parti di impianti) situati in Paesi UE ed extra UE. In particolare modo, la società intende stipulare, con alcuni fornitori italiani, contratti di fornitura che prevedono che i beni acquistati dall'istante, destinati alla rivendita ai clienti extra UE, siano consegnati dai (primi) cedenti italiani con termini di resa EXW (presso lo stabilimento del fornitore/primo cedente) ovvero FCA (presso la sede del vettore incaricato dal cessionario nazionale). I beni verranno poi trasportati e/o spediti al di fuori dell'UE per mezzo di vettori incaricati direttamente dalla società istante (primo cessionario italiano).

In virtù di quanto sopra descritto, la società chiede all'Amministrazione Finanziaria la possibilità di applicare il regime di non imponibilità, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del DPR n. 633 del 1972, anche nel rapporto tra i due soggetti residenti.

Con la risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate ammette l'applicabilità della non imponibilità IVA alla prima cessione della operazione triangolare all'esportazione - ovvero alla vendita di beni da parte del primo cedente nazionale al secondo soggetto residente in Italia - solo a condizione che il trasporto della merce, al cessionario extra UE, avvenga «a cura o nome» del primo cedente.

L'Amministrazione Finanziaria ritiene, infatti, che la non imponibilità IVA dell'operazione triangolare all'esportazione sia sempre da escludere qualora il cessionario nazionale (promotore della triangolazione) acquisisca - come nel caso oggetto di analisi - la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato.

Tale condizione, come chiarito da precedenti documenti di prassi, non si realizza nelle ipotesi in cui:

- i beni prima della loro spedizione all'estero siano sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità prima dell'invio all'estero (cfr. R.M. 72/2000);
- il primo cedente nazionale invii la merce al promotore affinché ne esegua l'assemblaggio ai fini della rivendita al cessionario extra Ue (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 580/2020).

Nel caso di specie, pur in presenza di alcuni elementi «assimilabili» alle fattispecie sopracitate, l'Agenzia delle Entrate non ritiene soddisfatta la condizione che il trasporto avvenga «a cura o nome» del primo cedente, perciò, ad avviso della stessa, la prima vendita - dal cedente nazionale al promotore - si configura come una cessione interna imponibile ai fini IVA.

## Risposta ad Interpello n. 323 del 9.5.2023 - Disciplina IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti (e/o loro componenti) in garanzia

Con la risposta ad interpello n. 323, del 9 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate torna sul tema della disciplina delle operazioni di riparazione e sostituzione dei prodotti in garanzia, già affrontata recentemente in altre risposte attinenti.

Nel caso oggetto di analisi, l'istante è una società stabilita fuori dell'Unione Europea, registrata ai fini IVA in Italia, che effettua in Italia la vendita di apparecchiature informatiche a clienti finali italiani, tramite distributori del Gruppo e commercianti. I prodotti sono coperti da una garanzia rilasciata dalla Società a favore dei clienti finali, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di acquisto, che obbliga la stessa alla riparazione gratuita dei prodotti difettosi o alla sostituzione completa. Il prezzo di vendita iniziale comprende già i costi degli interventi.

Per adempiere agli obblighi di garanzia, la società ha intenzione di avvalersi di un centro di riparazione in Italia e di un centro di logistica in uno Stato membro Ue, che però, nei diversi passaggi, non acquisiranno mai la proprietà dei beni.

Sulla base della risposta dell'Agenzia delle Entrate, sono da considerarsi operazioni fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 2, del DPR 633/72, in quanto carenti del presupposto oggettivo dell'applicazione dell'IVA:

- l'invio dei beni difettosi dal cliente italiano ai centri di riparazione in Italia, per effettuare la riparazione in garanzia;
- l'invio dei beni difettosi dal cliente italiano ai centri di riparazione situati in uno Stato membro UE, per effettuare la riparazione in garanzia;
- l'invio di un prodotto nuovo, in sostituzione di quello originario, ad opera dell'istante da uno Stato membro UE al cliente finale in Italia.

Nei casi analizzati i prodotti vengono riparati e/o sostituiti in ragione degli obblighi di garanzia, già inclusi nel prezzo della vendita iniziale assoggettata a imposta e, pertanto, si configurano operazioni prive di carattere oneroso.

Si qualifica, invece, come un trasferimento di beni a sé stessi:

- l'invio dei pezzi di ricambio da uno Stato membro Ue al centro di riparazione in Italia;
- l'invio, dall'Italia all'altro Stato Ue, dei beni difettosi non riparati e non ritirati dal cliente finale;

in quanto la proprietà dei beni permane in capo alla società istante nel corso delle operazioni di trasferimento.

Nel primo caso, si realizza in Italia un acquisto intracomunitario ai sensi dell'art. 38, comma 3, lett. b), del DL 331/93; nel secondo caso una cessione intracomunitaria assimilata ex art. 41, comma 2, lett. c), del DL 331/93.

Pur qualificandosi dette operazioni alla stregua di trasferimento intracomunitario di beni a sé stessi, in nessuno dei due casi sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INSTRASTAT, trattandosi di movimentazioni che avvengono nel contesto di una sostituzione o riparazione in garanzia.

## Sentenza Corte di Giustizia del 17.5.2023, causa C-365/22 - Veicoli destinati ad essere venduti come pezzi di ricambio - applicazione del regime del margine

Nella sentenza del 17 maggio 2023, di cui alla causa C-365/22, la Corte di Giustizia UE è intervenuta in merito all'interpretazione della nozione di "bene d'occasione", ai fini dell'applicazione del regime speciale del margine.

La controversia ha riguardato un imprenditore belga che svolge l'attività di vendita di veicoli d'occasione e di veicoli destinati alla demolizione; in particolare, egli acquista da imprese di assicurazione veicoli dismessi per poi rivenderli a terzi come rottami o "per pezzi di ricambio". A seguito di un controllo fiscale, all'imprenditore sono state contestate alcune violazioni delle norme in materia di IVA, riguardanti, in particolare, l'esercizio della detrazione e l'applicazione del regime del margine. A quest'ultimo riguardo, l'Ufficio ha escluso l'applicabilità del regime del margine per le fatture relative ai veicoli venduti come rottami o "per pezzi di ricambio".

Nel contenzioso, l'imprenditore, a fondamento del proprio operato, ha fatto richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia, di cui alla causa C-471/15, al fine di sostenere che i veicoli venduti "per pezzi di ricambio" non sarebbero esclusi dal regime speciale. Di diverso avviso i giudici nazionali, per i quali il caso esaminato dalla Corte riguarderebbe pezzi di ricambio preliminarmente prelevati dal soggetto passivo prima di essere rivenduti in quanto tali e non veicoli rivenduti "per pezzi di ricambio", senza alcuna individualizzazione di questi ultimi.

La sentenza impugnata sottolinea che, benché, secondo la pronuncia della Corte europea, la nozione di "beni d'occasione" non escluda i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, provenienti da un altro bene nel quale erano incorporati come parti costitutive e, benché la qualificazione come "bene d'occasione" richieda unicamente che il bene usato abbia conservato le funzionalità che possedeva allo stato nuovo, e che possa quindi essere riutilizzato nello stato originario o previa riparazione, l'imprenditore ricorrente non commercializzava pezzi d'occasione, bensì autoveicoli e ciò pur indicando su alcune delle fatture emesse che si trattava di autoveicoli vendute "per pezzi di ricambio".

I giudici ne deducono che è, pertanto, in riferimento ai beni venduti, vale a dire alle autoveicoli, che occorre verificare se abbiano conservato le funzionalità che possedevano allo stato nuovo e se possano, quindi, essere riutilizzati nello stato originario o previa riparazione. Essi considerano, da un lato, che tale condizione, evidentemente, non è soddisfatta per i veicoli venduti dall'imprenditore "per pezzi di ricambio", dato che una tale indicazione attesta in maniera oggettiva che il veicolo non è, in linea di principio, idoneo ad essere riutilizzato in quanto tale e che sono le circostanze oggettive in cui è intervenuta l'operazione di rivendita a dover essere prese in considerazione; dall'altro, che, quanto agli altri veicoli, se sono stati ridotti allo stato di rottami, non si vede come possano essere qualificati come "beni d'occasione" dal momento che non possono essere riutilizzati grazie alla conservazione delle funzionalità che possedevano allo stato nuovo e che il loro impiego è limitato alla valorizzazione di qualche pezzo e dei materiali che li compongono.

La questione sottoposta all'esame della Corte di giustizia è relativa all'interpretazione dell'art. 311, par. 1, punto 1), della direttiva n. 2006/112/CE, che definisce come "beni d'occasione" i beni mobili materiali suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, dovendosi stabilire se gli autoveicoli fuori uso acquistati per la successiva rivendita "per pezzi di ricambio", senza che i pezzi siano stati smontati, costituiscano beni d'occasione ai fini del regime del margine. Ad avviso dei giudici comunitari, gli autoveicoli definitivamente fuori uso, acquistati per essere venduti "per pezzi di ricambio", senza che gli stessi siano staccati, costituiscono beni d'occasione.

Un'interpretazione che consenta di assoggettare al regime del margine un veicolo definitivamente fuori uso, in quanto alcune delle sue parti costitutive possono essere riutilizzate, è coerente con l'obiettivo di evitare fenomeni di doppia imposizione.

A tal fine, è necessario non soltanto che i predetti autoveicoli contengano parti che conservino le funzioni che avevano da nuove in modo da poter essere riutilizzate tali quali o previa riparazione, ma anche che gli stessi, a seguito della rivendita, rimangano all'interno del loro ciclo economico. Infatti, se la rivendita fosse effettuata ai fini della distruzione o della trasformazione in altro bene, gli autoveicoli in esame rientrerebbero in un nuovo ciclo economico e il rischio di doppia imposizione, che il regime del margine intende evitare, scomparirebbe, con la conseguente applicazione del regime ordinario.

Risposta ad interpello n. 289 dell'11.4.2023 - Plusvalenza da cessione di azioni derivanti da piani azionari attribuiti ad un lavoratore che rientra dal distacco - Riconoscimento del costo fiscalmente riconosciuto del reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione all'estero

Con la risposta n. 289 dell'11.4.23, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla vendita di Restricted Stock Units (RSU), rileva, quale costo fiscale delle stesse, l'importo assoggettato a tassazione nel Paese estero a titolo di reddito di lavoratore dipendente.

La fattispecie riguarda un dipendente di un Gruppo multinazionale che detiene RSU che gli consentono il diritto di ricevere, al termine di un periodo prefissato (vesting period) ed al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, un numero di azioni predeterminato senza pagamento di alcun corrispettivo.

Risiedendo fiscalmente negli Stati Uniti al termine del vesting period, avvenuto nel 2021 (fase di maturazione), il reddito di lavoro dipendente è stato assoggettato a tassazione e quantificato in misura pari al valore di mercato delle azioni alla data del vesting (cd. Fair Market Value).

Nel 2022, al termine del distacco, il lavoratore rientra in Italia e ivi trasferisce la residenza fiscale. In vista della vendita delle azioni vested, chiede conferma all'Amministrazione Finanziaria, in merito al valore da considerare, quale costo fiscalmente riconosciuto delle azioni, ai fini della determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione. Nello specifico, il lavoratore chiede se, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione, possa tenere conto, quale costo fiscalmente riconosciuto delle azioni, del valore normale assoggettato a tassazione negli Stati Uniti, a titolo di reddito di lavoro dipendente al termine del vesting period.

L'Agenzia delle Entrate conferma la soluzione proposta dal lavoratore, pertanto la plusvalenza da assoggettare a tassazione in Italia sarà determinata quale differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita ed il valore normale delle azioni vested, considerato che detto valore è stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente negli Stati Uniti.

## L. n. 56 del 26.5.2023 di conversione in legge del D.L. n. 34 del 30.3.2023 - nuovo credito di imposta per start-up innovative

Lo scorso 26 maggio è stata approvata la conversione in legge del D.L. del 30 marzo n. 34, cosiddetto "Decreto Bollette". Tra le altre novità, il provvedimento ha istituito un credito d'imposta a favore delle start-up innovative per attività di ricerca e sviluppo incentrate su soluzioni innovative per la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Questo bonus, rientrante nel regime "*de minimis*", sarà riconosciuto nella misura del 20% delle spese sostenute, fino a un massimo di **200.000 euro**. Le risorse complessive destinate a questa misura ammontano a **2 milioni di euro**.

In particolare, l'emendamento prevede che il credito d'imposta del 20% potrà essere fruito dalle start-up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020 e operanti nei settori:

- dell'ambiente;
- delle energie rinnovabili;
- della sanità.

È importante sottolineare che una start-up per essere considerata "innovativa" deve soddisfare i seguenti requisiti oggettivi (crf. Art 25, c. 2, D.L. n. 179/2012):

- essere un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni. Nel caso di specie, si specifica che per ricevere il nuovo credito di imposta, le start up richiedenti devono essere costituite necessariamente a partire dal 1° gennaio 2020;
- avere residenza in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un altro paese dello Spazio Economico Europeo, con sede produttiva o filiale in Italia;
- avere un totale del valore della produzione annua inferiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività;
- non distribuire o avere distribuito utili;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non essere il risultato di fusione, scissione o cessione di un ramo d'azienda;
- possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  - I. sostenere spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  - II. impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  - III. essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

Le modalità operative specifiche saranno stabilite mediante un decreto adottato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## In arrivo 400 milioni di euro per crescita sostenibile e competitività nel mezzogiorno

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato il via a una nuova iniziativa destinata alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, firmando il decreto che promuove la crescita sostenibile e la competitività in queste regioni. Un finanziamento di 400 milioni di euro, proveniente dal Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", sarà messo a disposizione per sostenere progetti imprenditoriali innovativi.

L'obiettivo principale di questa misura è aiutare le PMI del Mezzogiorno nella transizione verso un modello imprenditoriale più sostenibile, incoraggiando investimenti innovativi che fanno largo uso delle tecnologie digitali, seguendo il Piano Transizione 4.0.

Per poter accedere agli incentivi, i progetti presentati dovranno includere l'utilizzo di tecnologie abilitanti, come il cloud e la realtà virtuale, per ampliare la capacità produttiva, diversificare la produzione, sviluppare nuovi prodotti o apportare modifiche ai processi produttivi esistenti, nonché per creare nuove unità produttive.

Nella valutazione della finanziabilità dei progetti, saranno riconosciuti punteggi premiali per quelli che promuovono l'efficienza energetica e consentono un risparmio energetico del 5% o superiore. Saranno inoltre premiati i progetti che introducono soluzioni legate all'economia circolare nel processo produttivo.

Analoghe premialità saranno assegnate ai progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici stabiliti dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Inoltre, le PMI che hanno aderito a un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica, o che sono in possesso di una certificazione ambientale di prodotto, saranno premiate.

I progetti dovranno prevedere spese ammissibili comprese tra 750.000,00 euro e 5.000.000,00 di euro complessivamente e dovranno essere realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.

L'incentivo pubblico potrà coprire fino al 75% delle spese considerate ammissibili, attraverso un mix di contributi e finanziamenti agevolati.

Il decreto relativo allo stanziamento dei fondi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

## Nodes - nord ovest digitale e sostenibile

NODES - Nord-Ovest Digitale E Sostenibile - rappresenta l'ecosistema dell'innovazione per Piemonte, Valle d'Aosta e le province occidentali della Lombardia (Como, Varese e Pavia). È costituito da una rete di attori locali che comprende università, centri di ricerca, poli di innovazione, centri di competenza, incubatori e acceleratori, tutti espressione dell'eccellenza produttiva e della ricerca sul territorio. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca approvato con decreto di concessione del finanziamento n. 1054 del 23 giugno 2022 nell'ambito degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Grazie ai finanziamenti del PNRR, NODES ha l'obiettivo di sostenere la crescita sostenibile e inclusiva di questi territori attraverso la doppia transizione digitale ed ecologica. L'ecosistema è organizzato in 7 "Spoke". Le proposte progettuali su ogni Spoke dovranno riguardare specifici temi di ricerca e innovazione e in particolare:

**SPOKE 1:** su Mobilità sostenibile, sistemi di ricarica e gestione veicoli elettrici, green hydrogen nonché su Aerospazio con tecnologie e strumenti per lo sviluppo di prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro-satelliti e all'impiego di dati satellitari.

**SPOKE 2:** il cui obiettivo è rivolto ad implementare e applicare l'Economia Circolare ai processi del sistema industriale, per incentivare produzioni green e sostenibili.

**SPOKE 3:** il cui obiettivo è rivolto allo sviluppo sostenibile e digitale dell'industria turistica e culturale, e dei settori industriali tessile e moda, recuperando aspetti legati alla cultura e alla storia dei territori coinvolti.

**SPOKE 4:** supporto alle attività nell'ambito del remote working, la gestione delle risorse e delle infrastrutture energetiche e idriche in ambiente montano; e la rigenerazione partecipata dei territori montani nell'ambito del turismo, della protezione ambientale e della gestione dei rischi climatici, della filiera del legno, dei trasporti e dell'istruzione.

SPOKE 5: si rivolge alla gestione della medicina territoriale; all'ambito preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo (umano e veterinario); alla ricerca e sperimentazione clinica e pre-clinica e all'ambito farmaceutico e biomedicale (per uso umano e veterinario).

SPOKE 6: riguarda la sostenibilità e digitalizzazione delle produzioni agricole e zootecniche destinate alla trasformazione industriale.

SPOKE 7: riguarda la sostenibilità e digitalizzazione dei processi di gestione, valorizzazione e trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari.

Inoltre, NODES promuove numerose opportunità di finanziamento per le imprese attraverso vari bandi, suddivisi in due linee di azione per ciascuno dei 7 Spoke, oltre a una linea dedicata alle imprese del Mezzogiorno. Le due linee di azione sono:

- LINEA A: Ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- LINEA B: Servizi avanzati di consulenza specialistica elencati nel "Catalogo dell'Ecosistema NODES" (Allegato 7 dei Bandi Linea B).

Gli investimenti, per la parte ammessa all'agevolazione, devono essere realizzati nell'unità locale dell'impresa beneficiaria situata nel perimetro dell'Ecosistema NODES (Piemonte, Valle d'Aosta, province di Como, Pavia e Varese). La struttura dei bandi è simile per tutti gli Spoke, ma naturalmente cambiano le tematiche di ricerca.

La prima finestra per la presentazione delle domande da parte delle imprese è aperta dal 12/04/2023 al 30/06/2023. Una seconda finestra di presentazione è prevista per l'autunno, con scadenza il 31/10/2023.

All'interno dell'Ecosistema NODES, le imprese possono anche proporre sfide tecnologiche e/o sociali agli studenti del Politecnico di Torino o dell'Università degli Studi di Torino, per collaborare allo sviluppo di nuove idee attraverso percorsi di didattica innovativa. Le aree tematiche in cui è possibile proporre tali sfide sono: Aerospazio e Mobilità sostenibile (Spoke 1), Green technologies and sustainable industries (Spoke 2) e Agroindustria secondaria (Spoke 7).

Inoltre, è possibile partecipare alla progettazione di percorsi di dottorato industriale, attraverso l'attivazione di Dottorati di Ricerca coerenti con le esigenze di innovazione e ricerca delle imprese, all'interno delle tematiche di ricerca e innovazione indicate in ciascuno degli Spoke.

**Contatti:**  
**BDO Tax S.r.l. Stp**  
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

**Milano**  
Viale Abruzzi, 94

**Roma**  
Via Ludovisi, 16

**Torino**  
Corso Re Umberto, 9bis

**Bologna**  
Corte Isolani, 1

**Treviso**  
Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.

La redazione di questo numero è stata completata il giorno 6 giugno 2023.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.